REGOLAMENTO (CEE) N. 949/70 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1970

che fissa i prezzi limite per l'intervento per alcuni vini da pasto per il periodo dal 1° giugno al 15 dicembre 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, ogni anno deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento, un prezzo limite per lo scatto del meccanismo degli interventi tenendo conto degli elementi enumerati al paragrafo 2 di detto articolo ;

considerando che attualmente si registra un deficit globale di vini nella Comunità ; che dall'inizio della campagna viticola in corso ne è risultato un aumento generale dei prezzi ; che in genere la tendenza di detti prezzi è stabile e denota scarse fluttuazioni ;

considerando inoltre che la qualità del raccolto può essere giudicata buona per tutti i vini da pasto ;

considerando che il livello dei prezzi limite per l'intervento deve tener conto delle caratteristiche della campagna viticola menzionate nel considerando precedente ;

considerando che i prezzi di orientamento sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 946/70 [2], per il periodo dal 1° giugno al 15 dicembre 1970 ; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70, i prezzi limite per l'intervento sono fissati nella stessa fase e sono validi per lo stesso periodo dei prezzi di orientamento ; che i tipi di vino da pasto cui si applicano tali prezzi sono stati determinati dal regolamento (CEE) n. 945/70 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo limite per l'intervento è fissato come segue :

1) 1,28 unità di conto per grado/hl per il tipo di vino da pasto R I,

2) 1,18 unità di conto per grado/hl per il tipo di vino da pasto R II,

3) 20,33 unità di conto per hl per il tipo di vino da pasto R III,

4) 1,24 unità di conto per grado/hl per il tipo di vino da pasto A I,

5) 26,50 unità di conto per hl per il tipo di vino da pasto A II,

6) 30,30 unità di conto per hl per il tipo di vino da pasto A III.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 1970 e sono applicabili fino al 15 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 26 maggio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.